



**OGGETTO: Circolare 18.2022**

**Seregno, 31 maggio 2022**

## **IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - DETRAZIONI D'IMPOSTA – RIEPILOGO DISCIPLINA**

Facciamo il punto sulle varie agevolazioni sugli impianti di climatizzazione con particolare riferimento a quelli con pompe di calore.

Il bonus condizionatori è stato **prorogato fino al 31 dicembre 2022**

La detrazione per il condizionatore varia in base all'ambito dell'acquisto:

**Impianti di climatizzazioni e manutenzione straordinaria** - Art. 16-bis, comma 1, lettera b, DPR 917/196

**Impianti di climatizzazioni e Fonti rinnovabili** - Art. 16-bis, comma 1, lettera h, DPR 917/196

L'installazione di un climatizzatore può rientrare nella **manutenzione straordinaria** in quanto intervento innovativo degli impianti, e non solo negli interventi volti al risparmio energetico.<sup>1</sup>

Possono godere della detrazione IRPEF del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro gli interventi effettuati per il **conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR).

L'installazione di un condizionatore normalmente non richiede autorizzazioni amministrative (es. cila, scia, ecc.) in quanto si tratta di attività libera che non modifica in modo apprezzabile la sagoma degli edifici. La detrazione torna applicabile anche se il condizionatore acquistato **non è ad alta efficienza**, ma comunque mira al risparmio energetico.

E' anche possibile richiedere **l'iva agevolata al 10%** quale bene significativo<sup>2</sup>;

Si può fare cessione o sconto in fattura (come previsto dall'articolo 121 del DL 34/2020).

La detrazione richiede anche l'invio del modello "Bonus-casa" all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori.

### **RIEPILOGO**

**Tipologia impianto:** climatizzatori dotati di tecnologia ad inverter e di pompa di calore aventi la classe energetica almeno A+

**Titologia fabbricato:** Solo per singole unità abitative

---

<sup>1</sup> L'Agenzia delle entrate al punto 5.1, della circolare 11/2014, rispondendo ad uno specifico quesito sulla possibilità che gli interventi relativi al risparmio energetico (lettera h) dell'art. 16-bis, comma 1, del Tuir possano essere annoverati tra gli interventi di "manutenzione straordinaria" ai fini del riconoscimento del bonus mobili, cita la circolare del Ministero delle finanze 57/1998, nella quale è stato affermato che "La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari".

<sup>2</sup> "beni significativi" (tassativamente elencati dal Dm 29 dicembre 1999), per cui l'aliquota agevolata al 10% (di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l'installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, circolare 71/E/2000), mentre l'eventuale parte eccedente dev'essere assoggettata all'aliquota ordinaria del 22 per cento.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Soggetti:** persone fisiche, imprenditori individuali, (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) soci di società di persone (alle stesse condizioni di cui sopra).

**Detrazione:** IRPEF 50% in 10 anni; SI alla cessione credito o sconto in fattura;

**Altre note** SI bonus mobili; SI iva 10% - bene significativo; scheda Enea Bonuscasa

**Pagamento :** bonifico dedicato Ristrutturazione art. 16 bis DPR 917/1986

### **Bonus mobili**

In alternativa, l'installazione del condizionatore può beneficiare del **bonus mobili:** gli «apparecchi per il condizionamento» sono inseriti nella lista dei «grandi elettrodomestici». <sup>3</sup>

Le spese agevolate dal bonus mobili **vanno abbinate alla detrazione del 50% per il recupero edilizio, in relazione a lavori che siano almeno di manutenzione straordinaria** e siano iniziati prima dei primi pagamenti per il condizionatore (quindi serve che ci sia un intervento di ristrutturazione, per quanto ridotto). La spesa massima è 10 mila euro per le spese sostenute nel 2022 (16 mila euro per quelle pagate nel 2021). Non si può mai fare sconto in fattura o cessione del credito;

In caso di trasferimento della casa, il bonus mobili – a differenza delle agevolazioni edilizie – resta sempre al venditore e non si trasferisce al compratore per la parte non ancora utilizzata, e in caso di successione non passa all'erede ma va perduto (circolare 17/E/2015);

La detrazione richiede anche l'invio del modello "Bonus-casa" all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori.

### **RIEPILOGO**

**Tipologia impianto:** climatizzatori dotati di tecnologia ad inverter e di pompa di calore aventi la classe energetica almeno A+

**Titologia fabbricato:** Solo per singole unità abitative

**Soggetti:** persone fisiche, imprenditori individuali, (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) soci di società di persone (alle stesse condizioni di cui sopra).

**Detrazione:** IRPEF 50% in 10 anni; NO alla cessione credito o sconto in fattura;

**Altre note;** SI iva 10% - bene significativo; SI scheda Enea Bonuscasa

**Pagamento :** Solo pagamento tracciato (assegno, carta credito, bonifico)

### **Impianti di climatizzazioni ed ecobonus - Art. 1, comma 347, legge n. 296/2006.**

Rientrano tra le spese agevolabili in base alle norme sul risparmio energetico (c.d. ecobonus) gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Per la sostituzione del riscaldamento autonomo primario con una **pompa di calore ad alta efficienza** su qualsiasi tipologia di immobile (**abitativo o commerciale**) e qualsiasi committente (**privato o azienda**) è possibile usufruire detrazione IRPEF anche con sconto in fattura o cessione del credito se si tratta di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

---

<sup>3</sup> Bonus mobili di cui all'allegato 1B del Dlgs 151/2005 (richiamato dalla circolare 29/E/2013, par. 3.4).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

La detrazione IRPEF ripartita in 10 anni su un limite massimo di spesa di 46.154 euro (art. 1, comma 347, legge n. 296/2006) come segue:

La detrazione si applica nella misura del **65 per cento** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di classe energetica superiore (A+++). La detrazione fiscale viene garantita poi, solo se si provvede ad acquistare un climatizzatore con pompa di calore utilizzabile sia per la climatizzazione estiva che invernale, ad alta efficienza energetica, sostituendo il vecchio impianto di riscaldamento.

Nella detrazione 65% rientrano anche le pompe di calore. <sup>4</sup>

Non è possibile usufruire del bonus mobili <sup>5</sup>

E' necessaria comunicazione Enea "Eco-bonus" entro 90 giorni dal collaudo o fine lavori.

### RIEPILOGO

**Tipologia impianto:** Sostituzione del climatizzatore come unica fonte primaria di climatizzazione invernale, con un nuovo climatizzatore avente COP $\geq$ 3.70 . Classe energetica (A+++)

**Tipologia fabbricato:** Tutti immobili residenziali, commerciali, industriali, ecc.

**Soggetti:** Tutti (persone fisiche, condomini, ditte individuali, società, enti ecc.)

**Detrazione:** IRPEF IRES 65% in 10 anni; : SI alla cessione credito o sconto in fattura;

**Condizione:** (i) immobile provvisto di riscaldamento;(ii) con la sostituzione del condizionatore (o dei condizionatori) si sostituisce l'intero impianto di riscaldamento del fabbricato.

**Altre note** NO bonus mobili; SI iva 10%

**Pagamento :** bonifico dedicato Risparmio energetico - art. 1, comma 347, legge n. 296/2006.

### Documentazione:

**Di tipo "tecnico":** 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese e computo metrico; 3. Per pompe di calore con potenza utile inferiore o uguale a 100 kW, dichiarazione del produttore in alternativa all'asseverazione per i requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I (\*); 4. Il sistema di distribuzione è messo a punto ed è equilibrato in relazione alle portate, per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW; 5. Schede tecniche dei generatori installati; 6. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 7. Libretto di impianto.

**Di tipo "amministrativo":** 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.

---

<sup>4</sup> **Art. 1 comma 286 Legge 24-12-2007 n. 244**

286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

<sup>5</sup> gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Gli interventi agevolabili consistono:**

- nella sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
- nella sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (risoluzione 1° dicembre 2008 n. 458/E).

### **Attenzione:**

- 1) Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
- 2) Se non è sostituita la caldaia, gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR di cui si è detto nel paragrafo precedente.
- 3) La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi (risoluzione 1° dicembre 2008, n. 458/E). (e non anche a quelli di integrazione degli stessi)<sup>6</sup>
- 4) Invece **non è possibile fruire della detrazione** per interventi di risparmio energetico aventi ad oggetto la climatizzazione invernale, consistenti in:
  - sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta efficienza;
  - mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta efficienza).

Per la Faq Enea 6.D (ex 21) del 25 gennaio 2021, in assenza di una specifica definizione del termine «sostituzione parziale» dell'impianto, il bonus fiscale del 65-110% spetta quando l'intervento comporta almeno la **sostituzione di un «generatore di calore» e ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore.**

Se però un impianto termico, costituito da una caldaia assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria, **è possibile mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento.**

Considerando che l'obiettivo finale dell'agevolazione è il conseguimento dell'efficienza energetica, infatti, non occorre che **il vecchio generatore venga sostituito/rimosso ma si può lasciarlo per la sola produzione di acqua calda sanitaria.** In ogni caso, devono essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni semplici di ripristinare il suo funzionamento per il riscaldamento e questa circostanza va asseverata da un tecnico abilitato (Faq Enea 7.D, ex 22, del 25 gennaio 2021).

- 5) Le norme di riferimento parlano sempre di **“sostituzione”** di impianti, laddove, la “sostituzione” si intende come passaggio da un vecchio impianto ad un nuovo impianto più efficiente dal punto di vista energetico. Va però detto che in alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate si parla anche di “integrazione” di impianti (cfr. risoluzione 1° dicembre 2008, n. 458/E): in questa occasione è stato affermato che anche gli interventi di risparmio energetico consistenti nella sola integrazione dell'impianto di riscaldamento esistente godono della detrazione, se viene conseguito l'indice di risparmio previsto.
- 6) Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:

---

<sup>6</sup> risoluzione 1° dicembre 2008, n. 458/E



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle: (i) relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; (ii) sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

In definitiva, tenendo conto delle norme e della prassi ad oggi vigenti, prudenzialmente, se si tratta di nuovo acquisto, senza sostituzione/integrazione, è consigliabile non applicare la detrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***